



Avvocatura dello Stato

# **- CORTE D'APPELLO DI CATANIA -**

## **Sezione Lavoro**

### **RICORSO**

Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'Università E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, organicamente patrocinato dall'**Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania** (cod. fisc. 80014130878; fax: 095/722.1336; PEC: [ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it)) nei cui uffici, siti in Catania, Via Vecchia Ognina, 149, è domiciliato;

- appellante -

### **contro**

NIFOSÌ LUCIA, nata a Ragusa il 23 giugno 1973, rappresentata e difesa, dall'avvocato Angela Patrizia Giuca del Foro di Ragusa (C.F. GCINLP63B44I535G, PEC. [angela.giuca@avvocatimodica.legalmail.it](mailto:angela.giuca@avvocatimodica.legalmail.it));

- appellato -

### **Per l'appello**

della sentenza n. 413/2019 emessa dal Tribunale di Ragusa - Sez. Lavoro, in persona del dott.ssa C. Consoli, pubblicata in data 17/04/2019, nel procedimento Rg.n. 1243/18

### **FATTO**

L'appellata, in data 01/09/2015 2015 è stata immessa in ruolo, senza sede, in virtù della Legge 107/2015, art.1, comma 98, lettera b) - Concorso 2012 - scuola primo grado - posto normale, in Provincia di Brescia (all.1). Ha chiesto il differimento della presa in servizio con conseguente decorrenza economica dal 01/09/2016.

Nel 2016, come previsto dalla L.107/2015, ha presentato domanda di mobilità territoriale per assegnazione di sede definitiva in ambito provinciale (FASE B3 della Mobilità 2016) (all.2), ma ha altresì presentato domanda di trasferimento interprovinciale (FASE D della Mobilità 2016) nei seguenti ambiti territoriali, *in ordine decrescente di preferenza* (all.3):

"1 SICILIA AMBITO 0024

2 SICILIA AMBITO 0023





- 3 SICILIA AMBITO 0025
- 4 SICILIA AMBITO 0026
- 5 SICILIA AMBITO 0009
- 6 SICILIA AMBITO 0010
- 7 SICILIA AMBITO 0008
- 8 SICILIA AMBITO 0017
- 9 SICILIA AMBITO 0018
- 10 SICILIA AMBITO 0019
- 11 SICILIA AMBITO 0005
- 12 SICILIA AMBITO 0013
- 13 SICILIA AMBITO 0028
- 14 LOMBARDIA AMBITO 0021
- 15 LOMBARDIA AMBITO 0022
- 16 LOMBARDIA AMBITO 0023
- 17 LOMBARDIA AMBITO 0024
- 18 LOMBARDIA AMBITO 0025
- 19 LOMBARDIA AMBITO 0026
- 20 LOMBARDIA AMBITO 0027
- 21 LOMBARDIA AMBITO 0004
- 22 LAZIO AMBITO 0001
- 23 LAZIO AMBITO 0002
- 24 LAZIO AMBITO 0003
- 25 LAZIO AMBITO 0004
- 26 LAZIO AMBITO 0005
- 27 LAZIO AMBITO 0006
- 28 LAZIO AMBITO 0007
- 29 LAZIO AMBITO 0008
- 30 LAZIO AMBITO 0009
- 31 LAZIO AMBITO 0010
- 32 VENETO AMBITO 0001
- 33 VENETO AMBITO 0002
- 34 VENETO AMBITO 0003"

Le sono stati riconosciuti 16 punti base.

Per l'a.s. 2016/2017 è stata accolta la domanda di trasferimento interprovinciale in FASE D in Provincia di Milano Ambito Territoriale





Lombardia 0021, come richiesto in posizione 14<sup>a</sup> di preferenza e relativa assegnazione di sede principale in Scuola Media S. Gregorio - Istituto comprensivo Galvani - di Milano.

Nell'a.s. 2017/2018 ha ottenuto assegnazione provvisoria in Provincia di Ragusa.

Nell'a.s. 2018/2019 ha ottenuto assegnazione provvisoria in Provincia di Ragusa.

Nel 2018 ha presentato ricorso innanzi al Tribunale di Ragusa chiedendo in via d'urgenza e nel merito di essere assegnata in Ambito Territoriale 0024 Provincia di Ragusa secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda del 2016.

Il Miur - Ufficio Scolastico Regione Lombardia Ambito Territoriale di Milano si è regolarmente costituito in giudizio eccependo l'infondatezza della pretesa.

Infatti, la scarsità di posti disponibili per nuovi trasferimenti e la continua contrazione di cattedre nella Regione Sicilia sta suggerendo ai docenti ed ai loro difensori di individuare sempre nuove linee di contestazione relativamente al piano straordinario di immissioni in ruolo e di mobilità straordinaria di cui alla Legge 107/2015 a cui è parso opportuno porre tempestivamente freno.

Con ordinanza n. 7277 del 26 luglio 2018 il giudice del lavoro, dott.ssa Cristina Consoli, ha accolto l'istanza cautelare (all.4), avallando il ragionamento avversario, su cui meglio ci si soffermerà dopo.

Con sentenza n.413 del 14 aprile 2019 *"in accoglimento parziale del ricorso dichiara il diritto di Nifosì Lucia ad ottenere l'assegnazione di una sede di titolarità nella classe di concorso A043 (oggi A022), con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, tenuto conto del punteggio e della relativa graduatoria, in uno degli ambiti territoriali della Regione siciliana, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta ad adottare ogni atto necessario ad assicurare alla ricorrente di fruire del diritto suddetto; condanna il Ministero convenuto a rifondere in favore della ricorrente le spese del presente giudizio compresa la fase cautelare, liquidate in complessivi € 2.300,00, oltre*





*rimborso spese generali al 15% C.P.A. e I.V.A. come per legge".*

Il giudice di prime cure ha motivato la propria decisione, anche richiamando l'ordinanza conclusiva dell'incidente cautelare pregresso, sulla scorta delle considerazioni per cui:

1. Il CCNI Mobilità 2016, all'art.2, comma 3, avrebbe illegittimamente limitato la mobilità ai docenti di fase B3 agli ambiti territoriali della provincia di nomina provvisoria, determinando così ingiustificata disparità di trattamento di tali docenti rispetto a quelli assunti da graduatorie ad esaurimento i quali partecipano alla fase C prevista dall'art.6 per tutti gli ambiti nazionali;

2. La scelta del CCNI, quindi, di collocare i docenti immessi in ruolo da Graduatorie di Merito nella Fase B3 non apparirebbe ancorata in alcun modo al testo della L.107/2015 e apparirebbe addirittura in contrasto con la *ratio* della stessa riforma introdotta nel 2015.

A parere dell'amministrazione la sentenza deve essere riformata per le seguenti

## MOTIVAZIONE

### a) PARTI DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

La sentenza viene impugnata nella parte in cui afferma *"Tanto premesso, la domanda della ricorrente, la cui presumibile fondatezza è stata già vagliata da questo Tribunale in sede cautelare, deve ritenersi meritevole di accoglimento.*

*Giova richiamare, giusta il disposto dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste alla base dell'ordinanza cautelare del 26 luglio 2018 e quelle sottese ad altri pronunciamenti di questo Tribunale, più volte espressosi in senso favorevole alla tesi della ricorrente (cfr., ex plurimis, Trib. Ragusa, sentenza n. 441/2018 del 3 luglio 2018).*

*La censurata disciplina, dettata dall'art. 2, comma 3, del C.C.N.1. per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 - a norma del quale "i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art.*





6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria" - nel limitare la mobilità, in fase cd. 133 (come disciplinata dal successivo art. 6 e dall'allegato 1 del medesimo C.C.N.L.), dei docenti assunti da graduatorie di merito agli ambiti territoriali della provincia di nomina provvisoria appare realizzare una ingiustificata disparità di trattamento di tali docenti rispetto a quelli assunti da graduatorie ad esaurimento, i quali, secondo quanto stabilito dalla medesima disposizione, "partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali".

Se è vero, infatti, che anche i docenti assunti da graduatorie di merito nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni possono partecipare, a domanda, alla mobilità interprovinciale in deroga al vincolo triennale, ciò può avvenire, ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L., soltanto nella fase D della procedura, ossia su posti resisi vacanti e disponibili al termine delle precedenti fasi della mobilità e, quindi, anche della fase C, cui partecipano i docenti assunti da GAE nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni presentando, ai fini dell'assegnazione delle sedi di titolarità, domanda di mobilità per tutti gli ambiti nazionali.

Detta complessiva regolamentazione delle fasi della procedura di mobilità ha avuto, pertanto, l'effetto pregiudizievole di precludere alla ricorrente la mobilità verso gli ambiti territoriali della Sicilia consentendo, invece, a docenti assunti da GAE di ottenere il trasferimento nei medesimi ambiti territoriali pur avendo un minor punteggio della ricorrente.

Tanto si evince chiaramente dall'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo per l'anno scolastico 2016/2017 (doc. 13 allegato al ricorso), ove risulta che docenti con punteggio inferiore e non assistiti da precedenze hanno conseguito in fase C il trasferimento per la classe di concorso A043 presso ambiti territoriali della Sicilia indicati con preferenza dalla ricorrente (cfr. i nominati indicati in





*ricorso a pag. 5).*

*Va soggiunto che la scelta del menzionato contratto collettivo di consentire agli assunti da graduatorie di merito in fase B di partecipare alla mobilità per la sola provincia di nomina provvisoria non solo non trova ancoraggio alcuno nel testo della l. n. 107/2015, ma appare, altresì, contrastante con il complessivo quadro normativo e con la ratio legis della stessa riforma introdotta nel 2015.*

*Sotto il primo profilo va evidenziato, infatti, che, quanto alle procedure di mobilità, la legge sulla "Buona scuola" si è limitata a stabilire, al comma 108, che 'Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia. di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016. partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".*

*Detta norma si limita a prevedere un ordine di gradualità nello svolgimento delle procedure di mobilità anteponendo esclusivamente gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 - i quali possono partecipare, "a domanda", alla mobilità "per*





*tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia" e con riferimento a tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 agli assunti da GAE nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni - a quest'ultima categoria di docenti, che, solo successivamente, partecipano alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Nulla è detto per gli assunti da graduatorie di merito nelle fasi B e C del piano assunzionale, che pure, come quelli assunti da GAE nelle medesime fasi, partecipano alla mobilità ai fini dell'assegnazione definitiva della titolarità su ambito territoriale (cfr. art. 1, comma 73, l. 107/2015 e art. 3, comma 6, del CCNI).*

*Sotto il secondo profilo, assume rilevanza la ratio ispiratrice della riforma del 2015, che, con riferimento al momento delle assunzioni straordinarie, ha inteso riconoscere priorità ai docenti reclutati tramite procedura selettiva e, in via generale e per il futuro, ha riconfermato, valorizzando il principio del concorso pubblico, la regola già dettata dall'art. 400 del d.lgs. 297/94, secondo cui l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente avviene mediante concorsi per titoli ed esami indetti su base regionale, così come accaduto per l'odierna ricorrente.*

*La l. n. 107/2015 ha, infatti, stabilito, a regime, che "l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene [...] mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994. n. 297 [...] i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66. sono destinatari*







*della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso".*

*Come già evidenziato da questo Tribunale nei precedenti giurisprudenziali sopra citati, la previsione di una modalità di assunzione, nell'ambito del piano straordinario, derogatoria rispetto all'art. 399 d.lgs. 297/94 (con la articolazione della procedura su base nazionale, prescindendo, in fase di prima nomina, a carattere provvisorio, dalla regione di partecipazione al concorso e senza previsione del vincolo di permanenza triennale), non comporta come conseguenza né la necessità che le assunzioni su sede provvisoria debbano essere cristallizzate anche nella successiva fase di assegnazione definitiva su ambito, né che nelle assegnazioni definitive non si possa tenere conto del fatto che i docenti neoassunti sono stati reclutati su base regionale, come anzi previsto dalla medesima normativa. Appare, pertanto, maggiormente coerente con il complessivo quadro normativo, quale emergente anche dal tenore della riforma del 2015, la previsione, in fase di mobilità, di un accantonamento di posti per gli assunti da graduatorie di merito nelle medesime regioni per le quali gli stessi avevano originariamente concorso.*

*La diversa soluzione adottata dal C.C.N.I. finisce, invece, con l'introdurre, in modo del tutto svincolato dal predetto quadro legislativo, una regolamentazione della fattispecie ingiustificatamente penalizzante per la categoria degli assunti da graduatorie di merito e non coerente con la fonte normativa primaria sopra richiamata, oltre che con le regole generali in materia di reclutamento del personale scolastico a seguito di concorso di merito su base regionale, che prevedono la scelta, da parte dei vincitori di concorso, nell'ordine di graduatoria, del posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione (cfr. art. 400 d.lgs. n. 297/1994).*

*Per quanto precede, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419*







*c.c. e alla luce dell'art. 40, commi 1 e 3 quinquies del d.lgs. n. 165/2001, le contestate disposizioni del C.C.N.I. per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 devono essere disapplicate e va affermato il diritto della docente Nifosi Lucia ad ottenere l'assegnazione di una sede di titolarità, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, tenuto conto del punteggio e della relativa graduatoria, in uno degli ambiti territoriali della Regione siciliana, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta ad adottare ogni atto necessario ad assicurare alla ricorrente il godimento del diritto come sopra riconosciuto".*

**Viene quindi impugnata la conseguente regolamentazione delle spese e il dispositivo conclusivo per le statuizioni corrispondenti ai capi motivazionali della sentenza impugnati.**

c) CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA LA VIOLAZIONE DI LEGGE

***Falsa applicazione della L. 107/2015***

La legge 107/2015 ha previsto un piano assunzionale straordinario per l'a.s. 2015/2016. L'art.1, comma 96, legge testualmente:

*"Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:*

*a) I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n.75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;*

*b) I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma*





605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017".

Il successivo comma 97 ha regolamentato la partecipazione al piano straordinario di assunzioni, stabilendo che:

"Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98 lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati".

L'ordine delle operazioni di nomina, le scelte degli interessati e l'assegnazione della sede di servizio per l'a.s. 2015/2016 sono state invece regolamentate ai commi 98, 99 e 100.

Al comma 98:

"Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

c) I soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;

d) In deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono





*assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;*

*e) In deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100".*

*E al comma 99:*

*"Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1° luglio ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata".*

*E al comma 100:*

*"I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a) , rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine,*





*in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso."*

L'ordine di trattazione delle due categorie di soggetti di cui al comma 96 privilegiava gli aspiranti risultati idonei nei concorsi ordinari banditi nel 2012 e inseriti nelle graduatorie definitive di merito, i quali venivano trattati con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Oltre a stabilire l'ordine di preferenza tra i soggetti beneficiari di tale procedura, la legge 107/2015 ha definito le modalità di assegnazione dei partecipanti alle sedi che avveniva attraverso l'indicazione di un numero di preferenze territoriali pari alle province di possibile destinazione.

Il comma 101 prevedeva che:

*"la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata".*

Quindi, nell'attribuzione delle sedi di servizio agli aspiranti coinvolti nel piano assunzionale straordinario ha assunto particolare rilievo l'ordine delle preferenze espresse, cosicché ciascun aspirante è stato soddisfatto - in base al punteggio posseduto - sulla prima preferenza espressa e - una volta prese in esame tutti le prime preferenze di tutti i partecipanti alle operazioni - sulle seconde preferenze espresse e così via sino all'esaurimento dei posti disponibili.

I docenti, quindi, erano ben a conoscenza che, nel momento della sottoscrizione del contratto di assunzione ci potesse essere il rischio di una assegnazione su un ambito territoriale anche distante dalla propria residenza qualora la provincia di residenza non avesse posti disponibili per le assunzioni.

Per l'a.s. 2015/2016 il piano di assunzioni si può ben sintetizzare secondo il seguente SCHEMA:





<b>FASE ORDINARIA</b> (docenti iscritti nelle GAE e nelle GM anteriori al 2012)	
<b>FASE 0</b>	Fase ordinaria che copre le cattedre vacanti in organico di diritto in percentuale in base al <i>turn over</i> . Non ricopre il 100% delle cattedre vacanti. Riguarda tutti i docenti iscritti nelle Graduatorie di Merito dei concorsi del 1990-1999 e nelle GAE (50% GAE e 50% a GM). Le graduatorie dei concorsi precedenti al 2012, dopo questa fase, sono soppresse. Scelta a livello regionale per docenti da GM. Scelta a livello provinciale (provincia di iscrizione) per docenti da GAE. <ul style="list-style-type: none"><li>- 21.880 su posto comune</li><li>- 14.747 su posto sostegno</li></ul>

<b>FASE STRAORDINARIA L.107/2015</b> (solo per docenti inseriti nella Graduatoria di Merito del concorso 2012 e nelle GAE)	
<b>FASE A</b>	Completamento dell'organico di diritto fino al raggiungimento del 100% dell'aliquota. Scelta a livello regionale per docenti da GM/2012. Scelta a livello provinciale (provincia di iscrizione) per docenti da GAE.
<b>FASE B</b>	Residuali della fase 0 e A. Assegnazione su base nazionale. Sia per docenti da GM/2012 che da GAE l'attribuzione di sede è a livello nazionale.
<b>FASE A+B DISPONIBILITA'</b>	- 10.849 posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili.
<b>FASE C</b>	Residuali delle fasi precedenti. Organico di potenziamento. Assegnazione su base nazionale. Sia per docenti da GM/2012 che da GAE l'attribuzione di sede è a livello nazionale. <ul style="list-style-type: none"><li>- 48.812 potenziamento su posto comune</li><li>- 6.446 potenziamento su sostegno</li></ul>

Per l'anno 2016/2017 la stessa legge citata ha previsto una ulteriore fase di mobilità estesa a tutti i docenti.

Il comma 108 ha stabilito:

*"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b) , assunti*





*ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c) , e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati".*

Tale disposizione ha avuto l'evidente scopo e funzione:

- a) *In primis*, di non veder danneggiati dalla nuova normativa i docenti con maggiore anzianità di servizio che attendevano di ottenere una sede in un diverso ambito territoriale: tali docenti, infatti, in esito all'immissione in ruolo di migliaia di nuovi docenti si sarebbero visti drasticamente ridurre il numero di posti disponibili per un loro trasferimento;
- b) *In secundis*, di mantenere il favor della L.107/2015 verso i docenti assunti da Graduatorie del Concorso di Merito del 2012 i quali hanno visto i posti loro assegnati non disponibili a favore dei docenti già assunti entro il 2014/2015 per la mobilità 2016/2017. Inoltre, sono stati sottratti dall'obbligo di partecipare alla mobilità a livello nazionale per l'assegnazione di incarico triennale come previsto per i docenti immessi in ruolo da Graduatorie ad esaurimento. In pratica, hanno avuto il beneficio di poter







mantenere la sede già scelta e assegnata nell'a.s. 2015/2016.

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola per l'anno 2016/2017 sottoscritto l'8 aprile 2016 e disciplinato con Ordinanza Ministeriale di pari data n.241/2016, all'art.2, comma 3, dispone:

*"3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM."*

L'art.6 dispone che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collochino in quattro distinte fasi che tengono conto di tutte le situazioni conciliandole con il piano straordinario di mobilità di cui al comma 108 L.107/2015.

#### *"FASE A*

*1.Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti*







della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s, '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

## **FASE B**

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.

2. gli assunti nell'a.s, '15/16 da fasi B e e del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva





sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

## **FASE C**

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

## **FASE D**

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico





dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.”

**Si riassume il piano di mobilità nel seguente SCHEMA.**

<b>L.107/2015</b>	<b>CCNI 2016 (art.6)</b>
<b><u>Docenti assunti entro il 2014/2015</u></b>	<b>FASE A1</b> Domanda di <u>mobilità provinciale</u> di mobilità <u>su scuola</u> nel limite degli ambiti della provincia di titolarità. Concorrono per posti: <ul style="list-style-type: none"><li>- vacanti e disponibili</li><li>- posti dei docenti assunti nel 2015/2016 da GAE ex comma 98 lett.b) e c)</li></ul> <b>FASE B1</b> <u>Mobilità interprovinciale.</u> Concorrono per tutti i posti: <ul style="list-style-type: none"><li>- Vacanti e disponibili</li><li>- Posti assegnati provvisoriamente ai docenti assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c) da GAE</li></ul>
<b><u>Docenti assunti nel 2015/2016 in via ordinaria (Fase 0)</u></b> <b><u>Docenti assunti ex comma 98, lettera a) - (Fase A)</u></b>	<b>FASE A2</b> assegnazione sede definitiva in ambito provinciale <b>FASE D</b> Il CCNI prevede (art.6) la possibilità che anche tali docenti possano presentare domanda di mobilità in deroga al vincolo triennale. In deroga al vincolo triennale possono proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi A-B-C.
<b><u>Docenti assunti ex comma 98, lettere b) e c), ma da Graduatorie di Merito del Concorso 2012.</u></b>	<b>FASE B3</b> (assegnazione sede definitiva in ambito provinciale) <b>FASE D</b> (mobilità interprovinciale)

Il Tribunale di Ragusa ha erroneamente disapplicato il CCNI, art.2, comma 3, ritenendo che fosse in contrasto con la normativa di rango superiore.

Tuttavia, la disapplicazione dell'art.2, comma 3, CCNI mantiene la validità dell'art.1, comma 108, L.107/2015 per cui, la docente non poteva comunque presentare domanda di mobilità a livello nazionale per assegnazione di incarico triennale in





quanto riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE e doveva solo presentare domanda per la conferma della sede definitiva nella stessa provincia di immissione in ruolo.

Si tratta di questione interpretativa della normativa di rango primario.

**E' la stessa Legge 107/2015 che ha previsto quanto disciplinato dal CCNI.**

Il comma 108 L.cit., prevede che nel novero delle cattedre da rendere disponibili per la mobilità 2016 dei docenti assunti entro il 2014/2015 si considerino tutte le cattedre assegnate nel 2015 ai docenti assunti da GAE escludendo così nel novero le cattedre assegnate ai docenti assunti da GM/2012 ("tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria ... ai soggetti di cui al comma 96, lett. b").

Tali posti non potevano essere considerati liberi e disponibili per alcuna fase della procedura se non in via residuale.

Con ragionamento *a contrario*, dato che i docenti di FASE B1 (i.e. assunti entro 2014/15) potevano avanzare pretese sui posti dei docenti immessi in ruolo da Graduatorie ad Esaurimento (i.e. comma 96, lettera b, FASE C), evidentemente non potevano accampare diritti su posti assegnati ai docenti immessi in ruolo da Graduatorie del Concorso 2012. Tali posti devono ritenersi salvi, cioè "accantonati" rispetto ad ogni operazione di mobilità. Nessuna pretesa poteva essere accampata su tali posti "riservati" né da docenti già in ruolo, né da docenti neo immessi in ruolo provenienti da GAE.

Nessuna disposizione legislativa afferma che i docenti immessi in ruolo nel 2015/2016 da Graduatorie di Merito 2012, dovessero avere il privilegio di partecipare alla mobilità per il rientro nella regione in cui hanno vinto il concorso. Infatti, l'accettazione della sede fuori regione ha determinato la stabilizzazione della loro posizione in detta posizione.

Ogni interpretazione diversa va contro il disposto dell'art.12 preleggi in quanto non corrisponde ne' ad





interpretazione letterale, ne' teleologica, ne' sistematica.

Si può inoltre osservare che il citato comma 108, L.107/15 ha inserito la parola "successivamente" riferito all'ordine da seguire nella procedura dei trasferimenti per i docenti assunti da GAE: sta ad indicare che i docenti assunti ante 2014/2015 dovessero essere trattati "prioritariamente" non solo rispetto ai docenti assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c), ma anche rispetto ai docenti provenienti da GM/2012 in quanto gli stessi non sono stati espressamente richiamati dal comma 108 tra i docenti con l'obbligo di presentare domanda di mobilità.

Ecco allora che il termine "successivamente" ha determinato la collocazione, sia dei docenti assunti entro il 2014/2015 che dei docenti assunti da GM/2012, in via prioritaria nella FASE B della Mobilità: i primi nella cosiddetta FASE B1 e i secondi nella FASE B3. I docenti immessi in ruolo da Graduatorie ad Esaurimento sono stati collocati "successivamente" nella FASE C a livello nazionale.

In disparte le considerazioni che precedono, il vizio logico ed interpretativo cui è andato incontro il primo Giudicante trova indiretta conferma nell'imprecisione delle conseguenti conclusioni esternate in sentenza, laddove si stabilisce il diritto della ricorrente di poter partecipare alla mobilità 2016/17 in uno degli ambiti territoriali della Regione Sicilia "tenuto conto del punteggio e della relativa graduatoria", ma si omette di precisare su quale graduatoria (Fase D(?), Fase C(?), Fase B1(?), Fase B3(?)) e si omette di indicare sul novero di quali posti (su tutti i posti assegnati con il piano di immissione in ruolo straordinario?).

**La corretta ricostruzione della normativa veniente in rilievo e una sua accurata interpretazione, esclude le supposte aporie con la contrattazione collettiva e, conseguentemente, appalesa che la domanda di controparte accolta in primo grado deve essere rigettata, con riforma della pronuncia gravata.**

\*\*\*\*\*

In ogni caso, e per mero scrupolo, si evidenzia che per le ragioni





già esposte dall'Amministrazione in seno alla memoria di costituzione per il primo grado, cui in questa sede ci si riporta integralmente, sono comunque infondate le altre domande avanzate innanzi al Tribunale di Ragusa e da questo non accolte, talchè in parte qua la decisione non potrà che essere confermata, anche in caso di appello incidentale avversario.

Alla luce delle considerazioni svolte, l'Amministrazione, come in epigrafe rappresentata e difesa, formula le seguenti

## CONCLUSIONI

Voglia l'Adita Corte:

- In riforma della gravata pronuncia, rigettare integralmente il ricorso avversario presentato in primo grado e le domande ivi svolte;
- Condannare alle spese del presente grado, che, in conformità ai parametri del D.M. 55/14, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, si richiede siano liquidate nei valori medi, per entrambi i gradi di giudizio, separatamente, considerando il disposto di cui all'art. 152bis disp.att.c.p.c..

## ISTANZE ISTRUTTORIE

Si produce copia della documentazione già prodotta in primo grado dall'Amministrazione e copie informali dei provvedimenti del Tribunale di Ragusa contestati, con riserva di produrre telematicamente copia autenticata del fascicolo di parte di primo grado e della sentenza n. 413/19, che pure si depositeranno in originale cartaceo.

*Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il relativo contributo unificato, pari a € 388,50, sia prenotato a debito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 e 158 D.P.R. 115/2002.*

Catania, 4 ottobre 2019

*Angelo Nicotra*

AVVOCATO DELLO STATO

